



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13960 del 2022, proposto da

Nicola Albanese, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Calvani, Giulio Maria Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale si domiciliavano in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Domenico De Toma, Giovanna Regano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Graduatoria di merito (All. 1), pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-ar-0> (All. 2), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, nella parte in cui assegna, complessivamente, 23,375 pt. al ricorrente, collocandolo al 184° posto;

(dell’esito della prova scritta sostenuta dal Sig. Nicola Albanese in data 22 giugno 2022 alle ore 09.30, reso noto in data 21 luglio 2022, nella parte in cui gli vengono erroneamente detratti 0,375 pt. per la risposta fornita al quesito n. 11 e, quindi, complessivamente assegnati 22,125 pt. (All. 3); (del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022, alle ore 9.30, a Foggia, nella parte in cui prevede il quesito n. 11 e la relativa risposta ritenuta “esatta”, riguardante le fasi del procedimento di revisione costituzionale (All. 3);

(del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, “per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022 (All. 4), nella parte in cui prevede, all’art. 6 comma 2, valutazioni differenti dei titoli posseduti a seconda della data di conseguimento di questi ultimi, attribuendo un punteggio raddoppiato a coloro che hanno conseguito il diploma entro i 7 anni dal termine ultimo per la

presentazione della domanda;

ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) con cui sono stati predisposti i questionari (con le relative risposte esatte) da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la Fiera di Foggia; (ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) di svolgimento e di correzione della predetta prova scritta; (ove occorra e per quanto di ragione, del verbale (di estremi non conosciuti) con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al profilo di “operatore data entry” per la Corte di Appello di Bari nell’ambito del Concorso per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale – Ministero della Giustizia.

(di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.

per l'accertamento

dell’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 24,50 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

1. Osservato che secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

Osservato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso;

Ritenuto che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione della ricorrente dal concorso;

2. Rilevato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

3. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata all'udienza del 21 dicembre 2022, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle*

persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “*per pubblici proclami*” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

4. Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese della

presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2023 per la trattazione nel merito della controversia.

Spese compensate per la presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO